

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BRUGGER, ZELLER e WIDMANN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la misteriosa comparsa all'inizio della campagna elettorale e l'improvvisa sparizione nel corso della medesima del *dossier* predisposto dal ministero dell'interno sul « monitoraggio delle zone di confine » ha assunto i caratteri di un vero e proprio giallo politico;

per giorni, i parlamentari della Svp e la giunta provinciale di Bolzano ne hanno fatto richiesta per poterlo visionare, ma senza esito, e né presso il ministero dell'interno né presso il Parlamento vi erano copie disponibili, mentre una copia era a disposizione del giornalista Alessandro Urzi, del quotidiano *il Mattino* di Bolzano, per farne uso propagandistico a fini di parte;

il *dossier* in questione è servito ad alimentare, in vista del voto del 21 aprile 1996, una velenosa campagna politica volta ad aumentare la tensione tra la popolazione di lingua italiana e quella di lingua tedesca;

una volta riapparso il *dossier*, alla fine della campagna elettorale, da una sua attenta lettura esso è risultato nelle parti più significative, riguardanti la provincia autonoma di Bolzano, carente di dati, di fonti di riferimento e di citazioni qualificanti, prestandosi inoltre a contrapposte interpretazioni su argomenti molto delicati riguardanti la convivenza tra i gruppi linguistici;

in modo particolare, appare priva di fondamento la tesi che a lungo termine il gruppo linguistico italiano sarebbe destinato ad essere ridotto al 12-13 per cento mentre i dati forniti dall'istituto provinciale di statistica (Astat) nonché dall'Istat

confermano che la consistenza del gruppo linguistico italiano tende a stabilizzarsi intorno al 27 per cento;

il *dossier* afferma inoltre che, tra le cause del calo demografico del gruppo italiano, ci sarebbe una presunta discriminazione nell'assegnazione di alloggi; al contrario, come risulta dai dati forniti dal Presidente dell'Ipeaa, il gruppo italiano per quel che riguarda l'assegnazione di alloggi pubblici è favorito rispetto a quello di lingua tedesca. In particolare, secondo i dati dell'istituto, il 77,5 per cento degli appartamenti che si trovano nel capoluogo sono occupati dal gruppo italiano, che costituisce il 72,5 per cento della popolazione di Bolzano, e solo il 20,7 dal gruppo tedesco che rappresenta il 26,7 della popolazione residente —:

se il Ministro non intenda rettificare le affermazioni contenute nel citato *dossier*, con particolare riferimento a quelle sulla provincia di Bolzano;

se non ritenga scorretto il comportamento dell'Amministrazione e, in caso affermativo, se non intenda adottare misure disciplinari nei confronti dei funzionari responsabili;

se non intenda promuovere un'indagine per sapere come il giornalista Alessandro Urzi sia entrato in possesso del *dossier* e per conoscere i motivi che hanno reso irreperibile il documento per diverse settimane nel corso della campagna elettorale, impedendo agli stessi parlamentari e membri autorevoli della provincia autonoma di poterlo visionare. (5-00363)

RUSSO e COSENTINO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'allora prefetto di Napoli, quale commissario di Governo della regione Campania, delegato ad attivare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani della regione Campania, avvalendosi dei poteri conferitigli con

ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 1994, emanò il decreto prot. n. P/10740/DIS del 18 febbraio 1995, con il quale individuava nel comune di Piedimonte Matese, in località strada vicinale della Pesca, un sito di estensione di circa trentamila metri quadri per la realizzazione di una discarica di prima categoria;

tale sito fu individuato sulla scorta di un vecchio progetto, redatto dall'amministrazione comunale, di adeguamento di uno sversatoio esistente e sequestrato dall'autorità giudiziaria;

a seguito di interventi della popolazione, che costituitasi in comitato civico ed autotassandosi per far eseguire indagini geognostiche sul sito, tale progetto fu accantonato;

con decreto n. P/24130/DIS del 21 giugno 1996 l'attuale prefetto di Napoli, in forza dei poteri conferitigli con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1996, approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della discarica di prima categoria in località strada vicinale della Pesca, nel comune di Piedimonte Matese. Progetto che modificava quelle che erano le indicazioni originarie, sia nell'uso del geotessile e dell'impianto di illuminazione che per dimensione, portando la superficie interessata da circa trenta mila metri quadri a circa quarantaquattro mila metri quadri;

sempre con lo stesso decreto veniva confermato l'esito del sorteggio-abbinamento del 13 marzo 1995, per i lavori di realizzazione della discarica di prima categoria in località strada vicinale della Pesca;

le condizioni urbanistiche della zona sono oggi totalmente cambiate; negli ultimi anni sono stati realizzati, a poco più di cinquecento metri, un insediamento di edilizia popolare, ed è stato progettato un ampliamento dell'insediamento Iacp; a circa trecento metri è stato realizzato un palazzo polifunzionale per attività sportive e sociali ed è in fase di completamento la realizzazione della piscina comunale;

a meno di cento metri è stato completato il mattatoio comunale, costruito con fondi comunitari. Infine, l'area circostante risulta intensamente edificata con costruzioni rurali;

l'area prescelta è attraversata dal deflusso sotterraneo delle acque di falde irradianti in tutta la piana Alifana (piane a forte prelievo di acqua potabile), essendo la città di Piedimonte Matese sede d'importanti sorgenti (Toramo e Maretto) che assicurano l'acqua alla città ed alle province di Napoli. A supporto di tale affermazione, concorre il conforto della letteratura che riguarda autorevoli studi, condotti sulle falde acquifere dell'intera piana Alifana (molto superficiali e nella nostra area sono a meno di sette metri), da cui si ricava: « ... si può parlare di un'unica circolazione idrica poiché non è quasi mai possibile effettuare una vera e propria distinzione tra le falde poste a diversa profondità. Infatti, proprio a causa del particolare disordine, che caratterizza lo spessore, la granulometria, la giacitura e l'estensione dei singoli strati, le cosiddette "falde sovrapposte" sono tra loro interconnesse, sia attraverso i flussi verticali di drenanze che attraverso le soluzioni di continuità dovute alle tipiche modalità di deposizione dei sedimenti che costituiscono l'acquifero » (P. B. Celico);

le planimetrie allegate al progetto pare non riportino fedelmente lo stato dei luoghi e sono datate al 1978 -:

se sia possibile realizzare una discarica di prima categoria in un'area fortemente urbanizzata;

se siano state verificate le incongruenze fra il reale stato dei luoghi e le planimetrie di progetto;

se il prefetto di Napoli in forza dei poteri conferitigli dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 1996 possa agire in deroga a tutte le norme sostanziali a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, con specifico riferimento alla legge n. 431 del 1985;

se con l'insediamento della discarica di prima categoria non venga fortemente alterato l'ecosistema dell'intera area Alfana;

se il prefetto di Napoli sia a conoscenza che il consorzio dei rifiuti Cei, in cui è inserita Piedimonte Matese, abbia individuato in tutta altra area una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a supporto degli impianti definitivi;

se siano state intraprese tutte le strade affinché la popolazione di Piedimonte Matese (unica nella provincia di Caserta) non debba essere vessata con la mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta che non viene effettuata regolarmente dall'inizio del 1996, anche in considerazione delle disponibilità a sversare negli impianti funzionanti dell'intera provincia. (5-00364)

GIARDIELLO, DUCA, ATTILI, BIRICOTTI, DE PICCOLI, ANGELINI, FREDDA, MANZINI, TURCI, SICA, GUERZONI e RAFFALDINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nella sera del 23 luglio 1996, in prossimità della stazione di Modena, si è verificato un gravissimo incidente ferroviario, nel corso del quale sono morti tre operai, investiti da un treno merci;

tale episodio si è verificato a pochi giorni di distanza da un precedente incidente mortale avvenuto sulla linea Trieste-Monfalcone;

già nel corso della scorsa legislatura furono presentate varie interrogazioni parlamentari a seguito di altri sinistri ferroviari, al fine di accertarne le cause e, soprattutto, per verificare le condizioni dell'esercizio ferroviario e gli interventi di miglioramento degli *standard* di sicurezza, nonché per conoscere dati dettagliati circa l'andamento nel tempo della sinistrosità dei trasporti ferroviari;

troppo spesso, dalle indagini tecniche, sembra emergere quale causa di tali inci-

denti il cosiddetto « fattore umano », riconducibile a responsabilità del personale ferroviario —:

quali siano le circostanze in cui si è verificato tale incidente mortale e quali ne siano state le cause;

quali iniziative intenda assumere per verificare il livello di sicurezza dei trasporti ferroviari, in confronto agli *standard* europei e nella loro evoluzione nel tempo;

quali sono le soluzioni organizzative adottate relativamente all'utilizzazione del personale, in funzione della sicurezza di esercizio del servizio. (5-00365)

BRUNETTI, MANTOVANI, NARDINI, DE CESARIS e VALPIANA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

lo sciopero della fame dei detenuti curdi in corso da 64 giorni nelle carceri turche ha portato alla morte, in queste ore, di Aygun Ugur, 25 anni, e di Altan Berdan Kerimgiller, detenuto dal 1992 nel carcere di Bajranpasa ed in attesa di giudizio;

Ugur e Kerimgiller erano due dei 1.500 detenuti (divisi in trenta carceri) che hanno cominciato a rifiutare il cibo per protestare contro « disumane condizioni di detenzione »;

nelle celle di Umraniye ci sono altri sette detenuti in condizioni critiche e nel carcere di Iskenderun uno degli scioperanti è entrato in coma;

le torture e la repressione nei confronti dei detenuti politici, dei quali l'80 per cento è rappresentato da curdi, sono aumentate e l'Associazione per i diritti umani ha reso noto che, nei mesi di aprile e maggio 1996, ventotto persone in custodia della polizia sarebbero morte in seguito a torture e ventisette sarebbero scomparse. Nello stesso periodo 2.860 sono state arrestate per reati politici, tre sono le vittime di « ignoti assalitori » e 268 sono i detenuti per reati di opinione;

le torture fisiche e psicologiche (soprattutto sulle donne e sui minori), l'assistenza di qualsiasi struttura per denunciare le pratiche subite, la pressoché assenza di assistenza sanitaria, rendono la condizione carceraria in Turchia un problema esplosivo —:

se il Governo italiano non ritenga opportuno ed urgente investire il consiglio di sicurezza dell'Onu della drammatica situazione esistente nelle carceri turche, sollecitando l'invio di osservatori delle Nazioni unite;

quali atti ed iniziative siano state assunte dal Governo italiano nei confronti del Governo turco affinché il rispetto dei diritti umani diventi una priorità politica irrinunciabile nei rapporti tra Italia e il governo di Ankara. (5-00366)

MANTOVANO, MORSELLI, MIGLIORI, MIRAGLIA DEL GIUDICE, FOTI, MAZZOCCHI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, PAMPO e ZACCHEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso da più mesi iniziative tese a perfezionare il gemellaggio fra la città di Gallipoli (Lecce) e la capitale della Repubblica di Cuba, L'Avana. Il progetto, denominato « Cuba viva », ha conosciuto tappe significative:

nel viaggio a Cuba del sindaco di Gallipoli, Fasano, e del vicepresidente dell'Amministrazione provinciale di Lecce, Sergio, unitamente a una delegazione di operatori commerciali, alla fine del mese di gennaio 1996, durante la visita è stato sottoscritto dagli amministratori salentini e dagli amministratori di L'Avana il primo protocollo di intesa per il gemellaggio (*Quotidiano di Lecce*, 4-5 febbraio 1996);

è stato aperto in Gallipoli un ufficio di cooperazione internazionale con Cuba (*Quotidiano di Lecce*, 16 febbraio 1996);

in conferenze e dibattiti cui hanno preso parte esponenti della cultura uffi-

ciale della Repubblica di Cuba sono stati proiettati filmati su Che Guevara (*Quotidiano di Lecce*, 3-4 marzo 1996);

è stato invitato a Gallipoli, dall'amministrazione comunale, il sindaco di L'Avana, Conrado Martinez Corona, e il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica di Cuba José Ramon Fernandez Alvarez, in occasione dei campionati di *off shore*, nella seconda metà del mese di giugno 1996;

è stata annunciata la consegna a Fidel Castro, o a un suo rappresentante, del « premio Barocco », che si svolgerà a Gallipoli entro l'estate (*Quotidiano di Lecce*, 12 e 21 giugno 1996),

il progetto « Cuba viva » non si è tuttavia perfezionato con l'annuncio gemellaggio, non essendo stata adottata alcuna delibera del consiglio comunale di Gallipoli in tal senso;

è noto a tutti che gli abitanti di Cuba vivono ancora oggi, nonostante il crollo dei muri e il superamento delle cortine, in uno dei più oppressivi regimi totalitari mai conosciuto dalla storia: le carceri sono piene da decenni di oppositori politici, che patiscono le più atroci sofferenze e torture (un saggio è stato fornito nel 1986 dal volume autobiografico « Contro ogni speranza » dello scrittore cubano Armando Valladares); la persecuzione antireligiosa non conosce sosta (dal 1969 è stata abolita la festività del Natale e chi la celebra va incontro a sanzioni; cf. l'appello dei vescovi cubani pubblicato sul quotidiano cattolico *Avvenire* del 27 dicembre 1995); la miseria e la povertà sono la diretta conseguenza di politiche costantemente erranee (« Cuba non è un paese povero, è un paese impoverito dalla politica di Castro che ha distrutto l'economia », ha dichiarato qualche settimana fa — *il Giornale* del 19 maggio 1996 — lo scrittore cubano Guillermo Cabrera Infante; e ha aggiunto che « a Cuba la sola proprietà privata sono i sogni. Per contro gli incubi sono tutti nazionalizzati »); chi tenta di fuggire via mare viene colpito dalla guardia costiera; chi tenta di portare soccorso ai « balseros » viene an-

nientato, come è capitato ai piloti degli aerei da turismo abbattuti dai militari cubani nel febbraio 1996; a Cuba è fiorente e trova complicità istituzionali il turismo sessuale, soprattutto ai danni di minori: di esso si occupa in questi giorni la Commissione giustizia della Camera, che discute su una proposta di legge volta a reprimere l'abuso sessuale commesso anche in questa forma;

nonostante tale realtà di oppressione e di angoscia, frutto della cieca applicazione di una ideologia sconfitta dalla storia, vi è chi giunge a descrivere itinerari di impropri gemellaggi, che oltraggiano le sofferenze del popolo cubano e l'onore delle popolazioni gallipolina e salentina; se a Fidel Castro, quale coronamento del « gemellaggio » fra Gallipoli e L'Avana, oggi viene conferito il « premio barocco », e cioè un premio che richiama stili architettonici, civiltà e principi calpestati dallo stesso Castro, la medesima logica dovrebbe portare in futuro a insignire di premi « per la difesa dell'umanità » o « per la tutela dell'infanzia » personaggi come Mladic o Karadic;

altrettanto noto che, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, se è vero che « per i comuni e le province (..) l'assenza di una normativa che consenta attività relative a "gemellaggi" con comuni e città straniere non può portare *sic et simpliciter* ad affermare che le conseguenti spese sono da dichiarare "illegittime", è altrettanto vero che va valutato se tali spese (..) rispondano a un interesse proprio della popolazione in quanto tale e se, non essendo collegate con compiti istituzionali dell'ente, risultino "adeguate" ai fini del soddisfacimento del detto interesse" (cf. C. conti, sez. I- cont. pubbl.- 31.1.83 n. 14). La stessa Corte ha fatto spesso riferimento, al fine di ritenere congrue e legittime le spese dei comuni finalizzate ai « gemellaggi », alle istruzioni trasmesse ai Prefetti dalla Presidenza del Consiglio e a obblighi di comunicazione a fini di coordinamento con il Ministero degli Esteri; quest'ultimo

peraltro dal 1963 emana circolari con le quali rivendica il coordinamento di questo tipo di iniziative —:

se e quali istruzioni siano state chieste e/o date dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'ipotesi di « gemellaggio » fra Gallipoli e L'Avana;

se esistano in proposito iniziative di coordinamento da parte del Ministro degli affari esteri;

se si intenda condizionare la prosecuzione dell'*iter* amministrativo al rispetto dei diritti umani nella Repubblica di Cuba. (5-00367)

CARLESI, CONTI e GRAMAZIO. — *Al Ministro per la funzione pubblica ed affari regionali, e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 84 del 23 marzo 1993, ha provveduto al riordino della professione di assistente sociale ed alla istituzione dell'albo professionale stabilendo che « l'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre alla organizzazione ed alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali;

il decreto ministeriale 23 luglio 1993, istitutivo del corso di diploma universitario di servizio sociale, conferma per l'assistente sociale « competenze specifiche volte a svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e direzione dei servizi sociali »;

la norma transitoria dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1993 riconosce al diploma di assistente sociale conseguito ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 ad esso equiparato ai sensi dei successivi articoli 4 e 6, idoneità alla iscrizione all'professionale degli assistenti sociali;

il diploma di assistente sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 costituisce titolo universitario di I livello equiparato, sotto il

profilo formale e sostanziale, al diploma universitario in servizio sociale istituito dalla legge n. 84 del 1993 —:

quali intendimenti vogliono prendere per il riconoscimento normativo-economico (di una categoria che, nonostante gli ampi riconoscimenti sanciti dalle predette leggi, risulta a tutt'oggi discriminata nei contratti di lavoro che ne squalificano di fatto la professionalità;

se non ritengano di voler provvedere al fine di attribuire il 7° livello iniziale agli assistenti sociali collaboratori con attuale 6° livello, e l'8° livello iniziale agli assistenti sociali coordinatori con l'attuale 7° livello, rendendo così giustizia di una assurda disparità giuridica ed economica che penalizza questa fondamentale ed importante categoria professionale. (5-00368)

GIARDIELLO, BIRICOTTI, ANGELINI, DE PICCOLI, SICA, BOVA, ATTILI, RAF-FALDINI e MASTROLUCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la recente agitazione sindacale nel settore del trasporto aereo, pur nel rispetto delle disposizioni della legge 17 giugno 1990, n. 146, ha riproposto il delicato problema della conciliazione di diritti fondamentali dei lavoratori con quelli, altrettanto fondamentali, degli utenti dei servizi di pubblica utilità;

la legge n. 146 del 1990, pur individuando forme di disciplina del diritto di sciopero e di garanzia per l'erogazione minima dei servizi, nonché per l'informazione degli utenti sugli effetti delle iniziative sindacali, non è riuscita, anche per carenze applicative, ad evitare l'acuirsi di tensioni nei rapporti sindacali in coincidenza con particolari periodi dell'anno, in cui più esposte risultano le esigenze degli utenti, così come non è riuscita ad evitare iniziative diverse dallo sciopero, che pure incidono sulla regolarità di erogazione dei servizi;

spesso, in occasione di tali iniziative sindacali, gli organi di informazione, attenendosi alla lettera delle disposizioni della normativa sopra ricordata, si limitano ad annunciare tali situazioni e gli eventuali effetti sull'utenza, senza nulla aggiungere sulle motivazioni alla base di tali iniziative, inducendo negli utenti un atteggiamento di risentimento e condanna di tali atti, a prescindere dalle condizioni di fatto che le hanno determinate;

il nostro paese risulta ormai l'unico stato dell'Unione europea in cui non sono previste forme e sedi istituzionali di coinvolgimento, consultazione e corresponsabilizzazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nella verifica delle condizioni di gestione e di erogazione dei servizi di pubblica utilità e nella produzione di beni di largo consumo —:

quali iniziative intenda assumere al fine di attivare, nei settori di pubblica utilità, tutte le misure per individuare le forme e gli strumenti per anticipare il confronto tra le parti, particolarmente in coincidenza con specifiche esigenze degli utenti, al fine di scongiurare il ricorso all'estremo atto dello sciopero in tali comparti dell'economia;

quali atti intenda adottare al fine di offrire una corretta e completa informazione sulle iniziative sindacali e sulle condizioni del confronto tra le parti;

se non ritenga di dover promuovere una adeguata iniziativa del Governo finalizzata ad individuare le sedi istituzionali più appropriate anche attraverso un coinvolgimento diretto delle associazioni, per l'affermazione e la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. (5-00369)

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

anche in questi giorni si sono ripetuti in Burundi atroci episodi di eccidi tra le etnie Hutu e Tutzi, ai danni soprattutto di civili delle due etnie;

nel sostanziale disinteresse internazionale eccidi di massa si registrano ormai da tre anni, in una escalation di violenza che minaccia di generare in aperta guerra civile od in genocidio come nel vicino Rwanda;

la situazione interna del Burundi è catastrofica, con decine di migliaia di rifugiati, emigrati e sbandati all'interno del paese ed altrettanti fuggiti all'estero;

i pochi europei rimasti — soprattutto operatori sanitari, volontari e missionari — rischiano in prima persona la propria vita e sono spesso in condizioni di rischio estremo, anche perché scomodi « testimoni » di eccidi ed episodi di giustizia sommaria;

da più parti si chiede in Burundi un intervento delle Nazioni Unite sia con l'invio di osservatori neutrali, sia per garantire la sicurezza delle popolazioni civili, ma anche come forza di dissuasione tra etnie —:

1) quali disposizioni logistiche siano state impartite in caso di necessaria, celere evacuazione di nostri connazionali operanti in Burundi;

2) quale sia la situazione delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari nella regione;

3) quale posizione intenda prendere l'Italia sulla situazione in Burundi e nel vicino Rwanda, nonché nelle limitrofe zone dello Zaire, Tanzania ed Uganda che risentono della crisi e del movimento di decine di migliaia di profughi;

4) se non ritenga il nostro governo di dover favorire un piano di pace che preveda l'invio in Burundi di contingenti internazionali di truppe ed osservatori dell'Onu per tentare di ristabilire un minimo di sicurezza nel paese;

5) se non ritenga che anche la Comunità europea non abbia responsabilità morali e politiche per l'attuale situazione dopo che nel 1983 era « fiorita la pace » in quelle regioni, con una giovane democrazia che — non garantita da un minimo di

attenzione da parte dell'Europa — è stata lasciata schiacciare dalla violenza interetnica che ha portato a milioni di morti, feriti, profughi e deportati;

quali indicazioni di comportamento siano state eventualmente impartite alla Croce Rossa ed agli altri organismi internazionali per intervenire in questa situazione e quali siano gli eventuali stanziamenti predisposti. (5-00370)

DE CESARIS e PISTONE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 22 novembre 1955, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro della Marina mercantile, dichiarò l'intero territorio del comune di Amalfi di notevole interesse pubblico;

il comune di Amalfi, con delibera consiliare del 4 aprile 1977 n. 24, adottò il piano di zona, da eseguirsi integralmente in Pogerola. Detto piano di zona fu così suddiviso: un lotto allo Iacp (cinquattotto alloggi) e quattro lotti a cooperative centottantasette alloggi);

infinite segnalazioni inviate alle competenti autorità hanno, in passato, più volte fatto presente che il citato piano di zona andava a deturpare un'area di altissimo pregio paesaggistico e geologicamente inadatto per un tale massiccio intervento edificatorio;

nelle scorse legislature ben sette interrogazioni parlamentari denunciarono che l'area interessata dall'intervento Peep era stata in più tempi sito di varie e rovinose frane come evidenziato in uno studio del professor Floriano Villa;

recentemente, la Corte di Cassazione con una sentenza ha sancito le responsabilità penali degli amministratori locali avendo accertato « l'arbitraria modifica e una alterazione sensibile del territorio » da parte degli stessi, avendo arrecato così un

grave pregiudizio all'ambiente che obbliga i responsabili alla necessaria riparazione;

recentemente, la giunta comunale di Amalfi si è rivolta alla regione Campania chiedendo di poter completare l'intervento del piano di zona con una modifica della cartografia del piano urbanistico territoriale, proponendo di fatto una sanatoria che tenendo conto della sentenza della Corte di Cassazione, non ha, motivo di esistere —:

se non ritenga improrogabile e necessario promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale, a norma dell'articolo 18 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, al fine di giungere al ripristino dell'originario stato dei luoghi;

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti della regione Campania affinché rifiuti la proposta della giunta comunale di Amalfi della modifica cartografica del piano urbanistico territoriale;

come il Ministro interrogato intenda garantire e sostenere la dichiarazione di interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Amalfi, come da decreto ministeriale del 22 novembre 1955. (5-00371)

PEZZOLI, CONTENTO e FRANZ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 18 del decreto delegato DPR 29 settembre 1973, n. 600, dispone per i soggetti esercitanti attività d'impresa, in forma individuale o di società di persone, che non superino un ammontare di ricavi pari a lire trecentosessanta milioni, se prestatori di servizi, o a lire un miliardo, negli altri casi, un esonero dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile;

l'articolo 217, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — meglio conosciuto come legge fallimentare — rubrica sotto l'intitolazione « bancarotta semplice », commina la reclusione da sei mesi a due anni all'imprenditore, dichiarato fallito, che « durante i tre anni ante-

cedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge ... »;

la coesistenza delle due norme nell'ordinamento fa sì che un soggetto, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, consideri l'esonero ivi previsto quale legittimante la propria condotta e ometta la tenuta del libro giornale e del libro inventari, in piena conformità con la norma fiscale;

in ipotesi d'insolvenza, e nella conseguente apertura della relativa procedura concorsuale, agli si troverà automaticamente imputato del delitto di « bancarotta semplice » e si vedrà comminata la pena prevista, pur con le attenuanti del caso, senza possibilità di difesa, essendo il reato *de quo* ricompreso tra quelli detti « di condotta », per cui la sanzione opera a prescindere dall'elemento soggettivo della volontà, sulla base del solo rapporto di causalità —:

se, risultando privo di ogni logica e indegno di un paese civile, punire senza materiale possibilità di difesa chi si è ispirato nel proprio comportamento a una legge vigente nello Stato, non si ravvisi l'opportunità di un intervento modificativo, peraltro molto semplice, che estenda gli effetti esimenti della norma fiscale anche ai fini della disciplina fallimentare.

(5-00372)

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la Meteor CAE SpA di Ronchi dei Legionari (Gorizia) ha subito negli ultimi anni pesanti ridimensionamenti occupazionali, passando da cinquecento dipendenti agli attuali duecento, mentre, nei piani dell'Alenia, questa impresa a cui veniva affidata la costruzione di simulatori e velivoli teleguidati avrebbe dovuto beneficiare di positive prospettive di incremento produttivo;

ancora oggi esiste il pericolo di una ulteriore crisi dell'azienda con un effettivo rischio di tracollo di una attività industriale qualificata;

tale crisi è in primo luogo frutto del forte ridimensionamento della capacità di acquisizione dei prodotti da parte dell'amministrazione della difesa —:

se il Ministro sia a conoscenza dell'assetto che sarà definito per la Meteor da Finmeccanica e se la società detentrica dell'intero pacchetto azionario intende attuare un rilancio di questa unità produttiva;

se il Ministro, per i suoi rapporti con i colleghi di Governo, sia in grado di considerare reali le prospettive di impiego del prodotto Meteor nel settore civile, tenendo conto che la legislazione vigente di fatto limita l'impiego dei teleguidati all'interno dei poligoni;

se il Ministro sia interessato alla sopravvivenza di una impresa altamente qualificata nel suo particolare settore di produzione;

se l'amministrazione della difesa intenda effettivamente acquisire in tempi rapidi teleguidati e simulatori, come già annunciato nel recente passato (Mirach 4, Mirach 20, stazioni di guida). (5-00373)

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale per gli ufficiali dell'esercito non ha finora ritenuto di dover redigere nei confronti degli ufficiali del ruolo esaurimento cessati dal servizio tra il 1980 ed il 1984 i decreti di modifica dell'ausiliaria, portandola da otto a cinque anni con diverso importo, come invece è avvenuto nella Marina e per parte degli ufficiali dell'aeronautica in eguale condizione;

una tale decisione prenderebbe finalmente atto che la legge n. 404 del 1990, ha

voluto rivalutare il ruolo ad esaurimento quale ruolo del servizio permanente effettivo;

quando entrò in vigore l'articolo 44, comma 2, della legge n. 224 del 1986, fu concessa facoltà agli ufficiali in ausiliaria da meno di cinque anni (cioè a quanti cessarono dallo Spe dal 1980 al 1984) di optare entro 90 giorni per il nuovo regime;

quando il Parlamento, con la legge n. 404 del 1990, trasformò retroattivamente gli ufficiali del ruolo esaurimento in ufficiali del servizio permanente, non si curò di riaprire esplicitamente i termini dell'opzione per il trattamento più favorevole;

l'intenzione del legislatore era comunque chiara e, tenendo conto di ciò, hanno agito d'ufficio le amministrazioni della marina e, per un certo periodo, dell'aeronautica e in questo senso si è manifestata l'interpretazione di Difensioni;

l'intenzione del legislatore ha, quindi, avuto applicazioni solo per una parte degli ufficiali del ruolo esaurimento passati in ausiliaria dal 1980 al 1984, mentre altri attendono da molti anni un trattamento equo;

le diverse interpretazioni delle varie direzioni generali non sono state ricondotte ad univocità, nonostante l'impegno che il segretario generale della difesa manifestava all'interrogante con lettera di risposta dell'ottobre 1995 —

cosa intenda fare il Ministro per porre rapidamente rimedio ad una sperequazione intollerabile che non è meno iniqua perché avviene a danno di un numero limitato di ufficiali cessati dal servizio che, unici, non hanno potuto finora beneficiare nemmeno della promozione alla vigilia e che da anni invocano uniformità di trattamento con i colleghi più fortunati. (5-00374)

DE CESARIS, PISTONE, BONATO, MICHELANGELO e CARAZZI. — *Ai Ministri*

delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

con legge 1° aprile 1971, n. 217 è stato istituito l'ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato;

l'ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ha per scopo di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte del personale, delle ore libere dal servizio, nonché a provvedere all'assistenza morale e materiale del personale e alla istituzione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti;

l'ufficio centrale dopolavoro è posto alle dirette dipendenze del direttore generale dell'amministrazione monopoli di Stato;

presso la direzione generale dei monopoli di Stato è istituita la commissione del dopolavoro, presieduta dal direttore generale, di cui fanno parte, oltre a vari funzionari, anche sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro, nominati dall'assemblea dei presidenti di sezione;

tra i compiti più rilevanti assegnati alla Commissione del dopolavoro sono previsti: la predisposizione delle direttive per il funzionamento dell'ufficio centrale e delle sezioni periferiche, l'autorizzazione dell'erogazione dei fondi qualora l'importo delle singole spese superi i tre milioni, l'istituzione o fusione di singole sezioni, la determinazione delle quote di iscrizione e dell'ammontare dei contributi che le sezioni debbono versare all'ufficio centrale dopolavoro in relazione ai proventi delle attività svolte dalle sezioni medesime;

l'articolo 8 della suddetta legge 1° aprile 1971, n. 217, prevede la possibilità per l'amministrazione dei monopoli di Stato di cedere al dopolavoro, in uso precario e gratuito, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche e locali per le attività delle sezioni, nonché di accordare al dopolavoro, per le attività istituzionali, prestazioni di personale;

il dopolavoro, nell'amministrazione dei monopoli di Stato, è da considerare non una mera associazione di dipendenti, bensì una branca dell'attività dell'amministrazione, istituita e regolata dalla legge, il cui funzionamento è sottoposto all'indirizzo, al coordinamento, alla vigilanza degli organi centrali e periferici dell'amministrazione;

il dopolavoro dei monopoli di Stato agisce senza scopo di lucro, opera per il bene dei dipendenti e rende un servizio, anche sociale, al livello del territorio d'azione;

l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede l'abrogazione di ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di attribuire risorse finanziarie o di impiegare dipendenti, nonché consente l'uso di beni pubblici solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base di valori di mercato, esplicitamente affermando che tali disposizioni debbano valere nei riguardi di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici;

l'amministrazione dei monopoli di Stato, sulla base di una interpretazione restrittiva e, a parere degli interroganti, impropria della norma suddetta, ha chiesto, con retroattività al 1° gennaio 1994, la corresponsione di un canone di mercato per tutti i locali utilizzati dalle sezioni di dopolavoro dell'amministrazione, per il raggiungimento dei fini istituzionali stabiliti dalla suddetta legge 1° aprile 1971, n. 217 —:

se non ritengano opportuno:

chiarire come il contenuto dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993 non sia applicabile al dopolavoro dell'amministrazione dei monopoli di Stato, le cui norme istitutive, nonché le modalità di funzionamento, sono tali da non poter ritenere il medesimo una mera associazione o organizzazione di dipendenti, bensì configurano regole, modalità e fini che fanno del dopolavoro medesimo una branca dell'amministrazione;

assumere adeguate iniziative, modificando le disposizioni previste nella legge n. 537 del 1993, al fine di rendere realmente praticabile l'attività del dopolavoro, con riconoscimento giuridico-economico ai titolari centrali e periferici, di funzioni pari alle responsabilità civili, penali e patrimoniali ricoperte. (5-00375)

DE CESARIS, PISTONE e BONATO. — *Ai ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il Banco di Napoli ha messo in vendita il proprio patrimonio immobiliare;

la vendita avviene attraverso l'intermediazione di società immobiliari (Gabetti e Grimaldi);

risulta agli interroganti che le condizioni di vendita siano differenziate a seconda che si tratti di conduttori dipendenti, *ex* dipendenti in pensione del Banco di Napoli o terzi;

le vendite avvengono frazionatamente, per singole unità e al valore di mercato;

nessuna garanzia è prevista per gli inquilini se non la prelazione nell'acquisto;

il Banco di Napoli, rispetto al quale sono in atto provvedimenti tesi al ripiano del *deficit* accumulato, è tutt'ora di proprietà pubblica;

l'alienazione del patrimonio del Banco di Napoli avviene nel momento in cui anche quote rilevanti del patrimonio immobiliare pubblico e/o degli enti previdenziali viene dismesso, rendendo ancora più inaccettabile che, da quando sia pur per un minimo di garanzia vengono esclusi gli inquilini degli alloggi del Banco di Napoli che abitano in unità immobiliari realizzate e gestite da un ente di natura pubblica;

la situazione generale del Paese, in particolare il costante aumento della disoccupazione giunta al livello del 12 per cento, la sistematica erosione del potere di

acquisto delle retribuzioni (3,5 per cento nel solo biennio 1994/1995) non consente alle famiglie di spendere oltre 200 milioni di lire per l'acquisto dell'alloggio, né di accollarsi mutui insostenibili, in particolare per famiglie monoreddito e per i pensionati —:

se non ritengano opportuno:

intervenire presso la presidenza del Banco di Napoli affinché sia riconsiderato il piano di alienazione degli immobili, comprese le condizioni di vendita e di mutuo;

convocare la presidenza del Banco di Napoli e le associazioni degli inquilini affinché sia definito un quadro negoziale entro il quale il processo di dismissione possa avvenire tenendo conto dei livelli di garanzia che lo Stato prevede nella legge 560 del 1993 (salvaguardia dei redditi medio-bassi, dei nuclei famigliari con anziani aventi oltre sessanta anni di età e con portatori di *handicap*) e nel decreto legislativo che regola la dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli Enti previdenziali;

emanare direttivi che estendano le forme di tutela previste dalla legge 560 del 1993 a tutti gli enti e società di cui lo Stato, le Amministrazioni pubbliche e gli enti locali hanno la proprietà o la partecipazione;

riconsiderare la facoltà di procedere alle dismissioni, dando mandato alle gestioni delle stesse da parte di società di intermediazioni o immobiliari che hanno in ogni caso un costo che ricade sui conduttori interessati alle dismissioni, allo scopo di prevedere la vendita diretta degli immobili tra ente e conduttore defalcando, quindi, dal prezzo di acquisto il costo dell'intermediazione di società immobiliari. (5-00376)

BRUNALE, STRAMBI, CORDONI, CAMPATELLI, VANNONI e CHIAVACCI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il lavoro a domicilio impegna nel nostro paese decine di migliaia di addetti, soprattutto donne, con livelli retributivi molto bassi, che il più delle volte non raggiungono il minimale contributivo necessario per l'accesso alla previdenza;

il lavoratore a domicilio può utilizzare strumenti, quali l'indennità di disoccupazione ordinaria e l'indennità di disoccupazione, con requisiti ridotti per i periodi di sosta o sospensione dal lavoro;

in questo modo, se un lavoratore a domicilio, per esempio, durante un anno per otto mesi consecutivi opera senza soluzioni di continuità e nei successivi quattro mesi resta inattivo per mancanza di lavoro, può utilizzare la disoccupazione ordinaria;

se negli ipotizzati quattro mesi di sosta il periodo di non lavoro è frazionato (per esempio due giorni alla settimana), l'unico strumento utilizzabile è l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;

il lavoro a domicilio in alcuni settori merceologici è organico al processo produttivo ed il prestatore d'opera deve rendersi disponibile ad operare su quantità di lavoro soggette a consistenti variazioni e al determinarsi di frequenti vuoti produttivi per mancanza di lavoro;

tuttavia il lavoratore a domicilio non può utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti per il lavoratore dipendente interno all'azienda;

L'Inps nel marzo del 1994 ha bloccato l'erogazione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, perché non più ritenuta conforme a proprie circolari interne antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 877/1973;

con il 1994, l'Inps ha infatti predisposto una nuova modulistica, in cui si richiede ai datori di lavoro di dichiarare i periodi di non lavoro e, tra questi, di specificare quali per normali soste e quali per mancanza di lavoro;

con il 1995, l'Inps, ai fini dell'accoglimento delle pratiche di disoccupazione con requisiti ridotti ritiene indispensabile una comunicazione in tempo reale da parte dei datori di lavoro alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, relativamente a tutti i periodi di fermo per mancanza di lavoro, anche se fortemente frazionati;

L'Inps richiede inoltre che anche il lavoratore, ogni qual volta risenta di mancanza di lavoro, effettui una iscrizione alla circoscrizione di competenza, esibendo la relativa documentazione datoriale, che si rende necessaria allorché l'attività lavorativa viene ripresa;

la procedura che l'Inps reputa debba essere soddisfatta rende fortemente burocratica e complessa la possibilità di accesso all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, fino a vanificare l'utilizzo per l'impossibilità materiale delle aziende e dei lavoratori di soddisfare quanto richiesto dall'Inps;

questa situazione riguarda decine di migliaia di lavoratori e la necessità di semplificare le procedure è divenuta ormai improcrastinabile —

se e in che modo intenda il Governo intervenire per risolvere il problema dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori a domicilio;

in che modo il Governo intenda operare per affrontare il tema del riordino e della regolamentazione del lavoro a domicilio;

se non intenda il Ministro del lavoro provvedere a stabilire che i periodi che intercorrono tra una commessa e l'altra di lavoro, che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale, si interpretano nel senso di effettiva mancanza di lavoro, e quindi ad essi equiparate a tutti gli effetti, compresi i benefici previsti dall'articolo 7 della legge n. 160/1988 e successive modificazioni ed integrazioni. (5-00377)

CHINCARINI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pub-*

blici, dei beni culturali e ambientali e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

in data 14 giugno 1996 è stato pubblicato sul quotidiano *L'Arena*, di Verona, l'annuncio dell'«avvenuto deposito ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale degli elaborati progettuali relativi all'adeguamento del progetto della tratta ferroviaria Milano-Verona, riguardante il tracciato dalla progressiva Km. 103,325 a fine tratta (Peschiera del Garda - Verona)»;

l'adeguamento di percorso sopra richiamato riguarda una variante di percorso al tracciato depositato nel luglio 1992, che ha escluso il territorio del Comune di Villafranca;

il Consorzio di progettazione dell'alta velocità ha comunque individuato diciotto aree di cava necessarie a costruire tutte le tratte Milano-Verona, per riserve di materiale di quasi ventuno milioni di metri cubi. Nel veronese sono due i siti di «prestito» preventivati: cava Mirabella, nel comune di Sommacampagna (1.400.000 metri cubi di estraibile), e località Le Chè, nel comune di Villafranca (600.000 metri cubi di estraibile, capace di garantire 850 metri cubi di *tout-venant* al giorno);

in località Le Chè di Villafranca esistono gli impianti dell'acquedotto che danno acqua alla frazione Dossobuono di Verona;

secondo le relazioni consegnate per coprire la distanza fra la cava della località Le Chè ed il tracciato ferroviario (4 chilometri e mezzo circa) si prevede un passaggio medio di sei autotreni all'ora, che dovrebbero transitare sulla strada comunale di Villafranca fino all'incrocio con la strada statale n. 62 e poi sulla comunale Dossobuono - Caselle —:

quali siano le documentazioni geologiche e idrologiche assunte dal consorzio incaricato per valutare le profondità di falde e le tipologie esistenti;

quali siano i progetti destinati a ripristinare poi il territorio delle cave;

se sia prevedibile un ritombamento e una riutilizzazione all'uso agricolo delle zone stesse;

quali misure si intendano prevedere perché venga ridotto al minimo il disagio scontato per la viabilità locale;

in che forma, in che tempi ed in che modi sia stata data notizia agli enti locali interessati della scelta operata, così come prevedono le normative di legge in vigore. (5-00378)

MUZIO e MALENTACCHI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle risorse agricole e forestali Lucchetti, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo 4-11222, pubblicato all'allegato B ai resoconti della seduta del 10 novembre 1995, confermava la concreta possibilità dell'attivazione di un comando stazione del corpo forestale dello Stato a Casale Monferrato (AL);

la difficoltà imposta all'apertura di detto comando era da ricercarsi nel reperire localmente una idonea sede;

il problema poteva risolversi con il trasferimento al corpo forestale dello Stato dell'istituto per la sperimentazione per la pioppicoltura;

con il 1° luglio 1996, in comodato, la liquidazione della società Saf (Ence) ha ceduto sia l'istituto che l'azienda ammessa e le attività, nel quadro dell'applicazione della legge n. 595 del 1994 —:

se non intenda confermare l'indirizzo già espresso, dotando l'area casalese di un comando stazione a favore di una popolazione di circa 100.000 cittadini, tuttora costretti a rivolgersi alla struttura di Alessandria con notevoli disagi, ed al tempo stesso garantendo la tempestività agli interventi e difesa dei beni di patrimonio della pubblica amministrazione. (5-00379)